



U.N.E.P. PRESSO  
TRIBUNALE DI IVREA

# **GUIDA BREVE ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO**

In materia civile e commerciale

A cura di Maria Santogiacomo  
Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale d'Ivrea

# INDICE

|    |                                                                                                                                                              |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Le fonti per la notifica all'estero.....                                                                                                                     | 4  |
| 2. | Notifiche a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche)<br>residenti o domiciliati nei paesi membri dell'Unione Europea<br>(inclusa la danimarca)..... | 5  |
| 3. | Notifiche a soggetti stranieri residenti o domiciliati al di fuori<br>dell'Unione Europea.....                                                               | 8  |
| -  | 3.1.....                                                                                                                                                     | 8  |
| -  | 3.2.....                                                                                                                                                     | 11 |
| -  | 3.3.....                                                                                                                                                     | 12 |
| 4. | Notifiche a soggetti italiani (persone fisiche e giuridiche)<br>residenti o domiciliati all'estero .....                                                     | 13 |
| 5. | ART. 142 C.P.C. ....                                                                                                                                         | 14 |
| 6. | Alcuni casi particolari.....                                                                                                                                 | 15 |
| 7. | Tabelle e moduli.....                                                                                                                                        | 20 |

## **PREMESSA**

*La disciplina della notifica all'estero è molto complessa e le procedure previste sono frutto della stratificazione di norme contenute in fonti di rango diverso. La presente guida riporta gli strumenti normativi (soggetti a continui aggiornamenti) in uso nell'ambito nazionale, internazionale e UE.*

*I presupposti della notifica all'estero sono quelli indicati nell'art. 142 c.p.c., ossia è necessario che il destinatario non abbia né la residenza, né la dimora o il domicilio in Italia. Si richiede altresì che il destinatario non abbia eletto domicilio in Italia e né abbia nominato in Italia un procuratore generale con i poteri previsti dall'art. 77 c.p.c.. Inoltre dev'essere noto l'indirizzo all'estero del destinatario, dato che in mancanza di esso sarà applicabile l'art. 143 c.p.c.*

*Per ulteriori approfondimenti, si invitano gli utenti a consultare le pubblicazioni aggiornate in materia ed i siti internet dedicati, alcuni dei quali sono riportati nel testo.*

## **1. LE FONTI PER LA NOTIFICA ALL'ESTERO**

- Reg. CE n. 1393/07 (in zona U.E.)
- Trattati bilaterali
- Convenzioni multilaterali:
  - Convenz. Aja del 1° marzo 1954
  - Convenz. Aja del 15 novembre 1965
- D.lgs. 71/2011
  - notifica secondo legge consolare
- Art. 142 c.p.c.
  - ipotesi residuale: spedizione da parte dell'U.G. tramite racc. a/r e consegna al P.M. per la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri

## **2. NOTIFICHE A SOGGETTI STRANIERI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE) RESIDENTI O DOMICILIATI NEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (INCLUSA LA DANIMARCA)**

E' disciplinato dal regolamento (CE) N. 1393/2007

Il regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale dev'essere trasmesso in uno degli stati membri per essere notificato o comunicato. Sono escluse le materie: penale, fiscale, doganale, amministrativa e di responsabilità dello stato per atti o omissioni commesse nell'esercizio di pubblici poteri. Non si applica quando è ignoto il recapito della persona alla quale l'atto deve essere notificato o comunicato.

L'atto va tradotto in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello stato membro o se lo stato membro ha più lingue ufficiali, in quella del luogo dove dev'essere eseguito.

L'asseverazione della traduzione non è prevista come obbligatoria dal Regolamento.

### **Ex art. 15 Reg CE N. 1393/2007 Notificazione o comunicazione diretta**

Questa forma è ammessa senza limiti in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Scozia, Gibilterra e solo in alcuni casi in Germania e Svezia.

Per la spedizione bisogna compilare una comune busta di colore bianco con allegato Avviso di Ricevimento di colore rosso nel cui campo "*da restituire a:*" deve essere inserito l'indirizzo dell'Avvocato richiedente.

## **Ex art. 2 e seguenti Reg CE N.1393/2007**

Qualora l'invio diretto previsto dall'art. 15 non sia ammesso dal Paese in cui risiede il notificando (vedere le dichiarazioni di ogni stato membro), gli atti sono trasmessi dagli ORGANI MITTENTI, designati da ogni Stato membro, ai relativi organi designati da ciascuno stato come ORGANI RICEVENTI.

### **ORGANI MITTENTI**

- Sono competenti per la trasmissione degli atti da notificare o comunicare a un altro Stato membro (per l'Italia, U.N.E.P. presso le Corti d'Appello e presso i tribunali ordinari).

### **ORGANI RICEVENTI**

- Pubblici Ufficiali, Autorità o altre persone designate da ciascuno stato, competenti per il ricevimento degli atti giudiziari o extragiudiziari provenienti da un altro Stato membro (per l'Italia coincide con Autorità Centrale ed è l'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Roma).

Per visualizzare la lista degli organi designati da ciascun Paese, consultare il Portale Europeo della Giustizia:

[https://e-justice.europa.eu/content\\_serving\\_documents-373-it.do?init=true](https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents-373-it.do?init=true)

L'Avvocato della parte istante deve consegnare all'Ufficio NEP l'atto in **triplice copia**(ciascuna delle quali accompagnata dalla relazione di spedizione di pag. 33):

- una copia funge da originale e viene restituita all'Avvocato richiedente con la relazione di spedizione, affinché questi la utilizzi per proseguire l'azione legale nelle more della spedizione;
- le altre due copie vengono spedite per posta e fungono da originale e da copia, e sulle quali l'Ufficiale Giudiziario straniero eseguirà la relazione.

Davanti a ciascuna delle tre copie deve esservi il modello (F1) di accompagnamento in lingua straniera già compilato dall'Avvocato richiedente.

**Per la compilazione del modulo online per la domanda di notificazione o di comunicazione di un atto, cliccare sul link corrispondente qui di seguito:**

**[https://e-justice.europa.eu/dynform\\_intro\\_form\\_action.do?idTaxonomy=269&formSelectiondynform\\_sd\\_a\\_1\\_action](https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=269&formSelectiondynform_sd_a_1_action)**

Per le notifiche, ex art. 2 e seguenti del Reg CE N. 1393/2007, in Belgio, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, l'Ufficiale Giudiziario notificante è un privato professionista, (in genere organizzato in studi associati), per cui l'Avvocato istante deve contattare l'Ufficiale Giudiziario straniero, ("Huissiers de Justice"), al fine di effettuare il versamento di quanto richiesto, (in genere da € 50 a € 160), e accludere alla richiesta copia del bonifico. Per contattare l'Ufficiale Giudiziario straniero per il pagamento, si rinvia al sito del Reg. CE. di cui sopra.

Di conseguenza per le notifiche nei sopraindicati Paesi, al fine di evitare, eventuali richieste di denaro all'Ufficio NEP, è consigliabile scrivere come "servizio mittente/ entità d'origine" lo Studio Legale richiedente e non gli Ufficiali Giudiziari.

### **3. NOTIFICHE A SOGGETTI STRANIERI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) RESIDENTI O DOMICILIATI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA**

Nell'allegata tabella che si trova a pag. 21-22 - Elenco stati che hanno sottoscritto una Convenzione - sono indicate le Convenzioni - bilaterali o multilaterali - applicabili ai Paesi elencati, nonché le Autorità Centrali indicate per ciascun Paese.

**Si invita a controllare direttamente il sito web della Conferenza dell'Aja, che viene aggiornato periodicamente:**  
**<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=17>**

Occorre precisare che, in caso di adesione ad una Convenzione multilaterale, prevale sempre l'applicazione dell'eventuale Convenzione bilaterale, qualora in vigore tra 2 Paesi aderenti, (in tal senso ex art. 25 Convenzione dell'Aja del 15.11.65).

Le Convenzioni non si applicano quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.

#### **3.1 - Notifiche in paesi aderenti alle convenzioni dell'Aja**

**La Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 - relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale - ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l'hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione de L'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile.**

## **EX ART. 5**

Ciascuno Stato contraente designa una Autorità Centrale che assume l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Avvocato della parte istante deve consegnare all'Ufficio NEP l'atto in triplice copia tradotto e asseverato:

- una copia funge da originale e viene restituita all'Avvocato richiedente con la relazione di spedizione, affinché questi la utilizzi per proseguire l'azione legale nelle more della spedizione;
- le altre due copie, (ovvero c.d. originale itinerante e copia), si spediscono all'Autorità Centrale:  
<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=17>

(vedere colonna Auth):  
<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/statustable/?cid=17>,  
accompagnate dalla tabella "Modello 1 Faccia A e B e Modello 2 Faccia A e B" da pag. 23 a pag. 26 (in duplice esemplare).

I moduli nelle altre lingue sono disponibili sul sito [HCCH | Model Form annexed to the Convention \(Request, Certificate, Summary with Warning](#)

**Per la spedizione bisogna compilare una comune busta di colore bianco con allegato Avviso di Ricevimento di colore rosso nel cui campo " da restituire a:" deve essere inserito l'indirizzo dell'Avvocato richiedente, inserendo anche il Paese ITALY.**

## **EX ART. 10**

L'art. 10 della Convenzione dell'Aja prevede la notifica diretta al destinatario a mezzo RACC. AR.

Tuttavia, alcuni Stati hanno dichiarato di opporsi alla notifica per posta diretta (ad esempio, si oppongono Cina, Svizzera, Argentina, etc.).

In tal caso, si dovrà procedere ex art. 5 lett. a della Convenzione dell'Aja. Per tali informazioni (ossia, sull'opposizione o meno), collegarsi al sito web:

**<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=17>**

Cliccare sul singolo Stato **[www.hcch.net](https://www.hcch.net)** e viene menzionato, accanto all'art.10, la frase "opposition" oppure "no opposition".

## **EX ART. 8**

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari tramite i propri agenti diplomatici o consolari, senza coercizione, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente.

### **3.2 - Notifiche in Paesi che hanno sottoscritto Convenzioni bilaterali**

Come già sopra evidenziato, nell'allegata tabella di pag.21-22 - Elenco stati che hanno sottoscritto una Convenzione -, sono indicate le Convenzioni – bilaterali o multilaterali – applicabili ai Paesi elencati. Come già indicato, in caso di adesione ad una Convenzione multilaterale, prevale sempre l'applicazione dell'eventuale Convenzione bilaterale, qualora in vigore tra 2 Paesi aderenti, (in tal senso ex art. 25 Convenzione dell'Aja del 15.11.65).

Per un esame dei trattati collegarsi al sito del Ministero degli Esteri Portale ATRIO - Banca Dati dei Trattati Internazionali:

**[http://itra.esteri.it/Ricerca\\_Documenti/wfrmRicerca\\_Documenti.aspx](http://itra.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx)**

Nella Homepage cliccare su Ricerca avanzata e inserire gli estremi della Convenzione Bilaterale.

In linea generale, si tratta di notifiche eseguite tramite l'Autorità Estera Centrale (generalmente il locale Ministero della Giustizia).

### **3.3 - Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione**

In assenza di Convenzioni si applica la via consolare (artt. 37, 77 e 78 d.lgs. n. 71/2011 che ha abrogato il D.p.r. n. 200/1967).

In tal caso la notifica avviene tramite l'Ambasciata o Consolato Italiano all'estero - collegarsi al sito del Ministero degli Esteri: <https://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/rete-diplomatica-mappa.html>

Se non c'è una rappresentanza diplomatica nella città ove deve essere notificato l'atto, bisogna cercare nell'ambito dell'elenco dei Consolati generali oppure nei Consolati di I classe quello competente territorialmente; in caso di incertezza indirizzarlo all'Ambasciata.

L'Avvocato della parte istante deve consegnare all'Ufficio NEP l'atto in **triplice copia** (contenente la traduzione completa - non solo degli atti. Infatti, ogni qualvolta si debba ricorrere alla collaborazione dell'Autorità straniera questa deve essere in grado di comprendere la natura dell'atto e la relativa richiesta di notifica. La traduzione giurata, per essere valida all'estero, deve essere legalizzata, se del caso contattare l'Autorità diplomatica).

**Davanti a ciascuna delle tre copie deve esservi il modello di accompagnamento** in lingua straniera già compilato dall'Avvocato richiedente, Modello 2 Faccia A e B.

I moduli nelle altre lingue sono disponibili sul sito: <https://www.hcch.net/en/publications-andstudies/details4/?pid=6560&dtid=65>

Altresì bisogna allegare una lettera di accompagnamento (Facsimile della lettera di accompagnamento per la via consolare - a pag. 31).

Nei casi in cui il destinatario abbia la doppia cittadinanza, vale a dire oltre a quella italiana anche quella del Paese in cui risiede, va ricordato che si applica la normativa di quest' ultimo.

#### **4. NOTIFICHE A SOGGETTI ITALIANI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE) RESIDENTI O DOMICILIATI ALL'ESTERO**

In caso di notifica a destinatari che abbiano la sola cittadinanza italiana è ammessa la procedura per via consolare ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo n. 71 del 3 febbraio 2011 e non è richiesta la traduzione.

La procedura è uguale a quella già descritta nella slide precedente, (Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione), si differenzia per l'assenza della traduzione.

I mezzi di notifica, (plico postale, consegna a mano, ecc.), degli atti agli italiani residenti all'estero utilizzati dalle Ambasciate o Consolati italiani, variano da un Paese all'altro a seconda dell'efficienza dei servizi postali locali e/o della distanza del destinatario dalla sede della Rappresentanza diplomatica Italiana.

## **5. ART. 142 C.P.C.**

Tale norma ha un ambito molto limitato e residuale di applicazione.

*In tal senso Cass. Ord. 9923 del 2018 "Il procedimento notificatorio di cui all'art. 142, co 1, c.p.c. costituisce, in conclusione, uno strumento residuale, operante soltanto laddove sia impossibile, nei sensi specificati, eseguire la notifica nei modi stabiliti dalle convenzioni internazionali eventualmente applicabili od in base alla disciplina del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Ne consegue che, ove difetti la prova - di cui è onerato il notificante - dell'impossibilità di notificare in base alle convenzioni internazionali od ai sensi del D.P.R. 200 del 1967, artt. 30 e 75, la notifica eseguita nelle forme dell'art. 142 c.p.c., co 1, è nulla, ma non inesistente."*

Si applica direttamente a Taiwan (con esclusione delle altre modalità di notifica), in quanto Italia e Taiwan non intrattengono relazioni diplomatiche. Ciò avviene mediante invio, tramite l'Ufficiale Giudiziario, della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center – Kelung Road, 333 – Suite 1808 Floor 18 – 110 – Taipei, Taiwan R.O.C.). L'Ufficio ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

## **6. ALCUNI CASI PARTICOLARI**

### **a) STATI UNITI D'AMERICA**

Gli Stati Uniti d'America hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre del 1965 e hanno designato come autorità centrale: "Office of International Judicial Assistance Civil Division U.S. Department of Justice", con la particolarità che il Dipartimento della Giustizia ha esternalizzato le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) ad "ABC Legal":  
<https://www.abcllegal.com/international-service-of-process>

Modalità operative: Occorre registrarsi al sito per ordinare la notifica ed effettuare on line il pagamento, (\$95.00 USD), con carta di credito o bonifico bancario (non sono accettati assegni postali/bancari personali). Occorre poi stampare la ricevuta del pagamento (che viene rilasciata via internet) ed allegarla agli atti che si vogliono spedire per il tramite gli Ufficiali Giudiziari di Torino.

I modelli di accompagnamento, Modello 1 Faccia A e B e Modello 2 Faccia A e B, sono disponibili sul sito:  
<https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4018507/International/usm94.pdf>

Altresì si evidenzia che tutti gli Enti governativi degli Stati Uniti non hanno una personalità giuridica distinta dal Governo USA, per cui gli atti giuridici ad essi rivolti devono essere notificati all'Autorità centrale designata.

### **b) ARGENTINA**

L'Argentina ha ratificato la Convenzione dell'Aja nel 2001 e ha altresì siglato una Convenzione bilaterale con l'Italia nel 1987. Le Autorità centrali designate sono il Ministero degli Esteri per l'Argentina e il Ministero della Giustizia per l'Italia, tramite le quali debbono avvenire le comunicazioni e la trasmissione di documenti, senza necessità di legalizzazione e nella lingua dello Stato richiesto.

## **c) SVIZZERA**

Si applica la convenzione Bilaterale del 2 giugno 1988.

L'Avvocato della parte istante deve consegnare all'Ufficio NEP l'atto in triplice copia, con traduzione nella lingua ufficiale del Cantone del notificando.

Due copie vengono, con la lettera di accompagnamento, (Facsimile della lettera a pag. ), inviate al Tribunale competente affinché provveda alla notificazione.

Per individuare il Tribunale competente collegarsi al sito web:  
<https://www.elorge.admin.ch/elorge/#>

Inserire il codice postale, NAP, oppure il nome della località ove deve essere eseguita la notifica e avviare la ricerca.

La Svizzera ha ratificato la convenzione dell'Aja nel 1994 nominando quali Autorità centrali le Autorità cantonali che possono essere individuate sul portale [www.elorge.admin.ch](http://www.elorge.admin.ch). In alternativa, la richiesta di notifica può essere inoltrata al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia che a sua volta provvederà a trasmetterlo alle Autorità cantonali competenti.

## **d) CUBA e PANAMA**

L'ordinamento giuridico di entrambi i Paesi non concede alle Rappresentanze diplomatiche di eseguire direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configurano le stesse come una rogatoria che viene espletata dai Tribunali locali.

Modalità operative: L'Avvocato della parte istante deve consegnare all'Ufficio NEP l'atto in quadruplica copia, con traduzione giurata in lingua spagnola e legalizzazione. Davanti a ciascuna delle quattro copie deve esservi il modello di accompagnamento in lingua straniera già compilato dall'Avvocato richiedente, Modello 2 Faccia A e B di pag. 25-26.

Il modulo in lingua spagnola è disponibile sul sito:  
<https://www.hcch.net/en/publications-andstudies/details4/?pid=6560&dtid=65>

Bisogna allegare altresì una lettera di accompagnamento indirizzata all'ambasciata d'Italia (a pag.31).

Si consiglia, considerando i tempi medi per espletare la procedura, di intercalare un periodo di circa mesi quattro – cinque dall'udienza.

Si evidenzia che a Cuba il sistema postale non prevede l'avviso di ricevimento per gli invii delle raccomandate. Quindi non si può sapere con certezza se l'atto sia stato consegnato al destinatario oppure sia andato smarrito.

## **e) HONG KONG E MACAO**

Per le Regioni Amministrative Speciali cinesi di Hong Kong e Macao, infatti, si deve fare riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1965 e non all'Accordo bilaterale Italia-Cina del 1991, applicabile sul resto del territorio cinese.

## **f) FILIPPINE**

Le Filippine hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965 con decorrenza dal 1 ottobre 2020, designando la Corte Suprema quale Autorità Centrale per ricevere le richieste di notificazioni verso destinatari filippini. Non è ammessa la notifica diretta.

Le Linee Guida delle Autorità locali per l'attuazione della Convenzione dell'Aja evidenziano che gli atti devono essere in duplice copia e la documentazione tradotta in inglese o filippino, se necessario. Le Autorità locali segnalano inoltre che non procederanno più alla notifica per via diplomatica e che non danno luogo a procedere alle richieste che pervengano tardivamente, rispetto ad un'eventuale data di udienza o termine prefissato dall'Autorità giudiziaria richiedente. Si consiglia di avviare la procedura con almeno tre mesi 10 di anticipo.

Le richieste di notifica di atti extragiudiziali devono essere trasmesse direttamente all'Ordine degli Avvocati delle Filippine (Integrated Bar of the Philippines).

## **g) REGNO UNITO**

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e del termine del periodo di transizione al 31 dicembre 2020, il Regolamento CE 1393/2007 sulle notifiche e comunicazioni tra Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale non è più in vigore tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE.

A partire dall'1 gennaio 2021 sarebbe, invece, applicabile la Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965, di cui il Regno Unito è parte dal 1967, per quanto risulti tuttora in vigore la Convenzione tra Italia e Regno Unito per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 17/12/1930.

Sull'applicazione dei sopra menzionati strumenti pattizi è tuttavia in corso una riflessione con le Autorità britanniche che potrà auspicabilmente definire in maniera inequivocabile le procedure di notificazione.

Va qui ricordato che nel Regno Unito la figura della "compiuta giacenza processuale" è regolata diversamente rispetto all'Italia. Secondo la normativa locale, infatti, qualora non sia possibile notificare un atto personalmente al notificando, si deve presentare istanza al Tribunale competente, che può autorizzare la notifica dell'atto all'ultimo indirizzo noto del destinatario.

## **7. TABELLE E MODULI**

- **Elenco Stati che hanno sottoscritto una Convenzione (pag.21-22);**
- **Facsimile del modello F1 del Reg. CE n. 1393/2007 (da pag 23 a 25);**
- **Facsimile del modello di convenzione in lingua italiana/inglese/francese Modello 1 Faccia A e B e Modello 2 Faccia A e B (da pag. 26 a 33);**
- **Facsimile della lettera di accompagnamento per la via consolare (pag.34);**
- **Facsimile della lettera di accompagnamento per la trasmissione in Svizzera (pag.35);**
- **Facsimile della relata di spedizione all'estero (pag.36);**

| PAESE              | CONVENZIONE APPLICABILE | AUTORITÀ CENTRALE                                | INVIO DIRETTO |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| ALBANIA            | L'AIA 15/11/65          | Ministero della Giustizia                        | SI            |
| ALGERIA            | Bil. 22/07/03           | Ministero della Giustizia                        |               |
| ANDORRA            | L'AIA 15/11/65          | Ministero della Giustizia                        | SI            |
| ANTIGUA E BARBUDA  | L'AIA 15/11/65          | The Registrar of the Supreme Court               |               |
| ARGENTINA          | Bil. 09/12/87           | Ministero degli Affari Esteri e del Culto        |               |
| ARMENIA            | Bil. 25/01/79           | Autorità Giudiziaria competente                  |               |
| AUSTRALIA          | Bil. 17/12/30           | -                                                |               |
| AZERBAIGIAN        | Bil. 25/01/79           | -                                                |               |
| BAHAMAS            | Bil. 17/12/30           | -                                                |               |
| BARBADOS           | L'AIA 15/11/65          | The Registrar of the Supreme Court               |               |
| BELARUS            | Bil. 25/01/79           | Autorità Giudiziaria competente                  |               |
| BELIZE             | L'AIA 15/11/65          | The Registrar of the Supreme Court               | SI            |
| BOSNIA ERZEGOVINA  | Bil. 03/12/60           | Segretario di Stato alla Giustizia               |               |
| BOTSWANA           | L'AIA 15/11/65          | Il Ministro di Stato nell'ufficio del Presidente | SI            |
| BRASILE            | Bil. 17/10/89           | Ministero della Giustizia                        |               |
| CANADA             | Bil. 17/12/30           | -                                                |               |
| CINA               | Bil. 20/05/91           | Ministero della Giustizia                        |               |
| CITTÀ DEL VATICANO | Bil. 06/09/32           | -                                                |               |
| COLOMBIA           | L'AIA 15/11/65          | Ministero degli Esteri                           |               |
| COREA DEL SUD      | L'AIA 15/11/65          | National Court Administration                    |               |
| COSTA RICA         | L'AIA 15/11/65          | Ministero degli Affari Esteri e Culto            |               |
| EGITTO             | Bil. 02/04/74           | Ministero della Giustizia                        |               |
| FILIPPINE          | L'AIA 15/11/65          | Corte Suprema                                    |               |
| GIAMAICA           | Bil. 17/12/30           | -                                                |               |
| GIAPPONE           | Bil. 05/10/37           | -                                                |               |
| HONG KONG          | L'AIA 15/11/65          | Ministero della Giustizia cinese                 |               |
| INDIA              | L'AIA 15/11/65          | Ministero della Giustizia                        |               |
| ISOLE MARSHALL     | L'AIA 15/11/65          | Procuratore Generale                             |               |
| ISLANDA            | L'AIA 15/11/65          | Il Commissario distrettuale di Suðurnes          | SI            |
| ISRAELE            | L'AIA 15/11/65          | Amministrazione dei Tribunali                    |               |
| KAZAKHSTAN         | Bil. 25/01/79           | Autorità Giudiziaria competente                  |               |
| KENYA              | Bil. 17/12/30           | -                                                |               |
| KIRGHIZISTAN       | Bil. 25/01/79           | Autorità Giudiziaria competente                  |               |
| KUWAIT             | Bil. 11/12/02           | Ministero della Giustizia                        |               |
| LESOTHO            | Bil. 17/12/30           | -                                                |               |
| LIBANO             | Bil. 10/07/70           | Ministero degli Esteri                           | SI            |
| MACAO              | L'AIA 15/11/65          | Ministero della Giustizia cinese                 | SI            |
| MACEDONIA          | Bil. 03/12/60           | Segretario di Stato alla Giustizia               |               |

| PAESE                     | CONVENZIONE APPLICABILE | AUTORITÀ CENTRALE                                 | INVIO DIRETTO |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| MALAWI                    | L'AJA 15/11/65          | Cancelleria della Corte Suprema                   |               |
| MALESIA                   | Bil. 17/12/30           | -                                                 |               |
| MAROCCO                   | Bil. 12/02/71           | Ministero degli Esteri                            |               |
| MESSICO                   | L'AJA 15/11/65          | Ministero degli Esteri                            |               |
| MOLDOVA                   | Bil. 07/12/06           | Ministero della Giustizia                         |               |
| MONACO                    | L'AJA 15/11/65          | Direzione dei Servizi Giudiziari                  |               |
| MONGOLIA                  | L'AJA 01/03/54          | -                                                 | SI            |
| MONTENEGRO                | Bil. 03/12/60           | Segretario di Stato alla Giustizia                |               |
| NICARAGUA                 | L'AJA 15/11/65          | Corte Suprema di Giustizia                        |               |
| NORVEGIA                  | L'AJA 15/11/65          | Reale Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica |               |
| NUOVA ZELANDA             | Bil. 17/12/30           | -                                                 |               |
| PAKISTAN                  | L'AJA 15/11/65          | Ministero della Giustizia e della Legalità        |               |
| REGNO UNITO               | Bil. 17/12/30           | Reale Corte di Giustizia                          | SI            |
| RUSSIA                    | Bil. 25/01/79           | Autorità Giudiziaria competente                   |               |
| SAINT KITTS E NEVIS       | Bil. 17/12/30           | -                                                 |               |
| SAINT VINCENT E GRENADINE | L'AJA 15/11/65          | Corte Suprema                                     |               |
| SAN MARINO                | Bil. 31/03/39           | -                                                 |               |
| SERBIA                    | Bil. 03/12/60           | Segretario di Stato alla Giustizia                |               |
| SEYCHELLES                | L'AJA 15/11/65          | Cancelleria della Corte Suprema                   | SI            |
| SINGAPORE                 | Bil. 17/12/30           | Segretario di Stato alla Giustizia                |               |
| SRI LANKA                 | Bil. 17/12/30           | -                                                 |               |
| STATI UNITI D'AMERICA     | L'AJA 15/11/65          | Dipartimento di Giustizia c/o PFI                 | SI            |
| SURINAME                  | L'AJA 01.03.54          | Autorità Centrale-Segretariato                    | SI            |
| SVIZZERA                  | Bil. 02/06/88           | Tribunale competente                              |               |
| SWAZILAND                 | Bil. 17/12/30           | -                                                 |               |
| TAGIKISTAN                | Bil. 25/01/79           | Autorità Giudiziaria competente                   |               |
| TANZANIA                  | Bil. 17/12/30           | -                                                 |               |
| TONGA                     | Bil. 17/12/30           | -                                                 |               |
| TUNISIA                   | Bil. 15/11/67           | Ministero degli Esteri (via diplomatica)          |               |
| TURCHIA                   | Bil. 10/08/26           | Ministero degli Esteri (via diplomatica)          |               |
| TURKMENISTAN              | Bil. 25/01/79           | Autorità Giudiziaria competente                   |               |
| TUVALU                    | Bil. 17/12/30           | -                                                 | SI            |
| UCRAINA                   | Bil. 25/01/79           | Autorità Giudiziaria competente                   | SI            |
| UZBEKISTAN                | L'AJA 15/11/65          | Ministero degli Esteri                            | SI            |
| VENEZUELA                 | L'AJA 15/11/65          | Ministero degli Esteri                            |               |
| VIETNAM                   | L'AJA 15/11/65          | Ministero della Giustizia                         | SI            |

**DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE DI UN ATTO**

**[Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (\*)]**

N. di riferimento: .....

**1. ORGANO MITTENTE**

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via e numero/C.P.:

1.2.2. Luogo e codice postale:

1.2.3. Paese:

1.3. Tel.

1.4. Fax (\*)

1.5. E-mail (\*):

**2. ORGANO RICEVENTE**

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via e numero/C.P.:

2.2.2. Luogo e codice postale:

2.2.3. Paese:

2.3. Tel.

2.4. Fax (\*)

2.5. E-mail (\*):

**3. RICHIEDENTE**

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via e numero/C.P.:

3.2.2. Luogo e codice postale:

3.2.3. Paese:

3.3. Tel. (\*)

3.4. Fax (\*)

3.5. E-mail (\*):

(\*) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

(\*) Voce facoltativa.

**4. DESTINATARIO**

**4.1.** Nome:

**4.2.** Indirizzo:

**4.2.1.** Via e numero/C.P.:

**4.2.2.** Luogo e codice postale:

**4.2.3.** Paese:

**4.3.** Tel. (\*):

**4.4.** Fax (\*):

**4.5.** E-mail (\*):

**4.6.** Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (\*):

**5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE**

**5.1.** Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

**5.2.** Secondo la forma particolare seguente:

**5.2.1.** Se questa forma di notificazione o di comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto o gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma della legge di tale Stato membro:

**5.2.1.1.** sì

**5.2.1.2.** no

**6. ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE**

**6.1.** Natura dell'atto

**6.1.1.** Atto giudiziario

**6.1.1.1.** Atto di citazione

**6.1.1.2.** Decisione giudiziaria

**6.1.1.3.** Atto di impugnazione

**6.1.1.4.** Altro

**6.1.2.** Atto extragiudiziale

**6.2.** Data o scadenza oltre la quale la notificazione/la comunicazione non è più richiesta (\*):

... (giorno) ... (mese) ... (anno)

**6.3.** Lingua dell'atto:

**6.3.1.** Originale (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, ►<sup>9</sup>HR, ◄ IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV), altra:

**6.3.2.** Traduzione (\*) (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, ►<sup>9</sup>HR, ◄ IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV), altra:

**6.4.** Numero di allegati:

**7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE [articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1393/2007]**

**7.1.** Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare o comunicare in duplice copia)

**7.2.** No

---

(\*) Voce facoltativa.

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007, le procedure necessarie alla notificazione o alla comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo organo indicandolo al punto 13 del certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione.
2. Ove non sia possibile dare seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo organo per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Fatto a: .....

Data: .....

Firma e/o timbro: .....

**Demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire.**  
**Request for service abroad of judicial or extrajudicial documents.**  
**Domanda di notificazione o di comunicazione all'estero di un atto giudiziario o extragiudiziario.**

**Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965.**  
**Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague on 15 th November 1965.**

**Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata a L'Aja il 15 novembre 1965.**

**Identité et adresse du requérant: Adresse de l'autorité destinataire:**  
**Identity and address of the applicant: Address of receiving authority:**  
**Identità e indirizzo del richiedente: Indirizzo dell'autorità destinataria:**

**Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir: (identité et adresse):**  
**The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e. (identity and address):**  
**Il sottoscritto richiedente si prega di far pervenire, in duplice esemplare, all'autorità destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo, in conformità all'art. 5 della citata Convenzione, di far consegnare con urgenza un esemplare al destinatario e precisamente (identità ed indirizzo):**

**a) - selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a) ).\***  
**- in accordance with the provision of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention\*.**  
**- secondo la forma di legge (art. 5, comma 1°, lett. a) ).\***

**b) - selon la forme particulière suivante ( article 5, alinéa premier, lettre b) ).\***  
**- in accordance with the following particular method (sub-paragraph (b) of the first paragraph of article 5) ).\***  
**- secondo la forma particolare seguente (art. 5, comma 1°, lett. b) ).\***

**c) - le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2 ).\***  
**- by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of article 5) ).\***  
**- se del caso, mediante consegna dell'atto al destinatario, che lo accetta volontariamente (art. 5, comma 11° ).\***

**Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes\* - avec l'attestation figurant au verso.**  
**The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents - and of the annexes\* - with a certificate as provided on the reverse side.**  
**Si prega codesta autorità di restituire o di far restituire al richiedente un esemplare dell'atto - e relativi allegati\* - con l'attestazione che figura sul verso.**

**Enumeration des pièces:**  
**List of documents:**  
**Elenco degli atti:**

**Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_**  
**Done at \_\_\_\_\_ the \_\_\_\_\_**  
**Fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_**

**Signature et/ou cachet**  
**Signature and/or stamp**  
**Firma e/o timbro**

**\* Rayer les mentions inutiles. \* Delete if inappropriate. \* Cancellare le annotazioni inutili.**

**ATTESTATION / CERTIFICATE / ATTESTAZIONE**

L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de la dite Convention.  
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention.

L'autorità sottoscritta si prega utilizzare, in conformità all'art. 6 di detta Convenzione.

1 - que la demande a été exécutée \* / that the document has been served \* / che la domanda è stata eseguita \*

le - (date)

the - (date)

il - (data)

A - (localité, rue, numéro)

At - (place, street, number)

In - (località, via, numero)

a) - selon les formes légales (article 3, alinéa premier, lettre a) ) \*

- in accordance with the provision of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 3 of the Convention \*

- secondo le forme di legge (art. 3, comma 1°, lett. a) ) \*

b) - selon la forme particulière suivante \*

- in accordance with the following particular method \*

- secondo la forma particolare seguente \*

c) - par remise simple \* / by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily. \*

- mediante consegna dell'atto al destinatario, che lo accettava volontariamente. \*

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à (identité et qualité de la personne):

The documents referred to in the request have been delivered to (identity and description of person):

I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a (identità della persona):

Liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:  
Relationship to the addressee (family, business or other):

Rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatario dell'atto:

Rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatario dell'atto:

2 - que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants \*

- that the document has not been served, by reason of the following facts \*

- che la domanda non è stata eseguita, per i seguenti motivi \*

Conformément à l'article 12, alinéa 2, de la dite Convention, le requérant est prié ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint. \*

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay/reimburse the expenses detailed in the attached statement. \*

In conformità all'art. 12, comma II°, di detta Convenzione, si prega il richiedente di pagare o di rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella distinta allegata. \*

**ANNEXES / ANNEXES / ALLEGATI**

Pièces renvoyées: / Documents returned: / Atti restituiti:

Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution: / In appropriate cases, documents establishing the service: / Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione:

Fait à ..... le .....

Done at ..... the .....

Fatto a ..... il .....

Signature et/ou cachet

Signature and/or stamp

Firma e/o timbro .....

\* Rayer les mentions inutiles. \* Delete if inappropriate. \* Cancellare le annotazioni inutili.

**ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE / SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED / ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO**

Nom et adresse de l'autorité requérante:  
Name and address of the requesting authority:  
Nome ed indirizzo dell'Autorità richiedente:

- Identité des parties:
- Particulars of the parties:
- Identità delle parti:

**\*\* ACTE JUDICIAIRE / JUDICIAL DOCUMENT / ATTO GIUDIZIARIO**

Nature et objet de l'acte:  
Nature and purpose of the document:  
Natura ed oggetto dell'atto:

Nature et objet de l'instance; le cas échéant, le montant du litige:  
Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:  
Natura ed oggetto del procedimento, se del caso, valore della controversia:

- Date et lieu de la comparution:
- Date and place for entering appearance:
- Data e luogo della comparizione:

- Jurisdiction qui a rendu la décision:
- Court which has given judgment:
- Autorità che ha pronunciato la decisione:

- Date de la décision:
- Date of judgment:
- Data della decisione:

- Indication des délais figurant dans l'acte:
- Time-limits stated in the document:
- Indicazione dei termini che figurano nell'atto:

**\*\* ACTE EXTRAJUDICIAIRE / EXTRAJUDICIAL DOCUMENT / ATTO EXTRAJUDIZIARIO**

Nature et objet de l'acte:  
Nature and purpose of the document:  
Natura e oggetto dell'atto:

- Indication des délais figurant dans l'acte:
- Time-limits stated in the document:
- Indicazione dei termini che figurano nell'atto:

- S'il y lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.
- If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.
- Se del caso, identità e indirizzo della persona interessata alla trasmissione dell'atto.

•• Rayez les mentions inutiles. / •• Delete if inappropriate. / •• Cancellare le annotazioni inutili.

**IDENTITE' ED ADRESSE DU DESTINATAIRE / IDENTITY AND ADRESSE OF THE ADDRESSEE /  
IDENTITA' ED INDIRIZZO DEL DESTINATARIO:**

**TRÈS IMPORTANT**

LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS.

LES "ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUEQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MEME DU DOCUMENT. IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE.

SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES, RENSEIGNEZ VOUS SUR LA POSSIBILITE D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET AL CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS, SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT.

**IMPORTANT**

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS.

THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD HOWEVER READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

**IMPORTANTE**

L'ALLEGATO DOCUMENTO HA NATURA GIURIDICA E PUO' INCIDERE SUI VOSTRI DIRITTI E OBBLIGHI.

GLI "ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO" CONTENGONO ALCUNE INFORMAZIONI SULLA SUA NATURA ED IL SUO OGGETTO. E' TUTTAVIA INDISPENSABILE LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL TESTO DEL DOCUMENTO. POTREBBE ESSERE NECESSARIO CHIEDERE UNA CONSULENZA LEGALE.

SE I VOSTRI MEZZI SONO INSUFFICIENTI, CHIEDETE INFORMAZIONI NEL PAESE IN CUI RISIEDETE O NEL PAESE DAL QUALE IL DOCUMENTO PROVIENE CIRCA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA O LA CONSULENZA LEGALE.

# DOMANDA AI FINI DELLA NOTIFICA O DELLA COMUNICAZIONE ALL'ESTERO DI UN ATTO GIUDIZIARIO O EXTRAGIUDIZIARIO

REQUEST FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS  
DEMANDE AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ETRANGER  
D'UN ACTE JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE

**Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e  
extragiudiziari in materia civile o commerciale,  
firmata all'Aja il 15 novembre 1965.**

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.  
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en  
matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965.

**Identità e indirizzo del richiedente**

Identity and address of the applicant  
Identité et adresse du requérant

**Indirizzo dell'autorità destinataria**

Address of receiving authority  
Adresse de l'autorité destinataire

**Il richiedente sottoscritto si prega di far pervenire, in duplice esemplare, all'autorità destinataria  
i documenti sopra indicati, chiedendo in conformità all'articolo 5 della Convenzione citata, di far  
consegnare senza ritardo un esemplare al destinatario, precisamente:**

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with Article 5 of the above-mentioned  
Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e.:  
Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant,  
conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:

**(identità e indirizzo)**

(identity and address) / (identité et adresse)

- ☐ a) **Secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a)\***  
in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention\*  
selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)\*
- ☐ b) **Secondo la forma particolare seguente (art. 5 comma 1 lett. b)\***  
in accordance with the following particular method (sub-paragraph b) of the first paragraph of Article 5)\*:  
selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)\*:
- ☐ c) **Se del caso, mediante semplice consegna (art. 5 comma 2)\***  
by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of Article 5)\*  
le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)\*

**Detta autorità è pregata di restituire o far restituire al richiedente un esemplare dell'atto - e relativi  
allegati\* - con l'attestazione allegata.**

The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents - and of the annexes\* - with the attached certificate.  
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes\* - avec l'attestation ci-jointe.

**Elenco degli atti**

List of documents / Énumération des pièces

\* Dove appropriato  
if appropriate / s'il y a lieu

**Fatto a**  
Done at / Fait à  
**il**  
the 1<sup>st</sup> of

**Firma e/o timbro**  
Signature and/or stamp / Signature et / ou cachet

## ATTESTAZIONE

CERTIFICATE  
ATTESTATION

L'autorità sottoscritta si prega attestare in conformità all'art. 6 di detta Convenzione.

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention.

L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention.

☐ 1. che la domanda è stata eseguita \*

that the document has been served \*

que la demande a été exécutée \*

– il (data):

the (date) / la (date) :

– a (località, via, numero):

at (place, street, number) / à (localité, rue, numéro) :

– in una delle seguenti forme previste dall'articolo 5:

in one of the following methods authorised by Article 5:

dans une des formes suivantes prévues à l'article 5 :

☐ a) secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a) \*

in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention \*

selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a) \*

☐ b) secondo la forma particolare seguente \*:

in accordance with the following particular method \*:

selon la forme particulière suivante \*:

☐ c) mediante semplice consegna \*

by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily \*

par remise simple \*

I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a:

The documents referred to in the request have been delivered to:

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à :

Identità e qualità della persona:

Identity and description of person:

Identité et qualité de la personne :

Rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatario dell'atto:

Relationship to the addressee (family, business or other):

Lien de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte :

☐ 2. che la domanda non è stata eseguita, per i seguenti motivi\*:

that the document has not been served, by reason of the following facts\*:

que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants\*:

☐ In conformità all'articolo 12 comma 2 di detta Convenzione, il richiedente è pregato di pagare o rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella memoria allegata\*.

In conformity with the second paragraph of Article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement\*.

Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint\*.

### Allegati

Annexes / Annexes :

Atti restituiti:

Documents returned:

Pièces renvoyées :

Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione:

In appropriate cases, documents establishing the service:

Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution :

\* Dove appropriato

If appropriate / si y a lieu

Fatto a

Done at / Fait à

il

the / le

Firma e/o timbro

Signature and/or stamp / Signature et / ou cachet

**AVVISO**  
WARNING  
AVERTISSEMENT

**Identità e indirizzo del destinatario**

Identity and address of the addressee  
Identité et adresse du destinataire

**IMPORTANTE**

L'ALLEGATO DOCUMENTO HA NATURA GIURIDICA E PUÒ INCIDERE SUI VOSTRI DIRITTI E OBBLIGHI. GLI "ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO" CONTENGONO ALCUNE INFORMAZIONI SULLA SUA NATURA ED IL SUO OGGETTO. È TUTTAVIA INDISPENSABILE LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL TESTO DEL DOCUMENTO. POTREBBE ESSERE NECESSARIO CHIEDERE UNA CONSULENZA LEGALE.

SE I VOSTRI MEZZI FINANZIARI SONO INSUFFICIENTI, CHIEDETE INFORMAZIONI NEL PAESE IN CUI RISIEDETE O NEL PAESE DAL QUALE IL DOCUMENTO PROVIENE CIRCA LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA O LA CONSULENZA LEGALE.

INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI OTTENERE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA O LA CONSULENZA LEGALE NELLO STATO DOVE L'ATTO FU EMANATO POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

**IMPORTANT**

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS. THE 'SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED' WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD HOWEVER READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO:

**TRÈS IMPORTANT**

LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS. LES « ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE » VOUS DONNENT QUELQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MÊME DU DOCUMENT. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE.

SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET LA CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT.

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITÉS D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE OU LA CONSULTATION JURIDIQUE DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES A:

È consigliato redigere le annotazioni stampate in questo formulario in lingua francese o in lingua inglese. Tali annotazioni possono eventualmente essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine dell'atto. Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni possono essere riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

It is recommended that the standard terms in the notice be written in English and French and where appropriate also in the official language, or in one of the official languages of the State in which the document originated. The blanks could be completed either in the language of the State to which the document is to be sent, or in English or French.

Il est recommandé que les mentions imprimées dans cette note soient rédigées en langue française et en langue anglaise et le cas échéant, en outre, dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine de l'acte. Les blancs pourraient être remplis soit dans la langue de l'Etat où le document doit être adressé, soit en langue française, soit en langue anglaise.

## ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO

SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED  
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE

Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed  
extragiudiziari in materia civile o commerciale,  
firmata all'Aia il 15 novembre 1965 (articolo 5 comma 4).

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965  
(Article 5, fourth paragraph).

Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en  
matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4).

Nome e indirizzo dell'autorità richiedente:

Name and address of the requesting authority:  
Nom et adresse de l'autorité requérante :

Identità delle parti\*:

Particulars of the parties\*:  
Identité des parties\* :

\* Se del caso, identità e indirizzo della persona interessata alla trasmissione dell'atto.

If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document  
\* Si y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte

☐ **ATTO GIUDIZIARIO \*\***  
JUDICIAL DOCUMENT\*\*  
ACTE JUDICIAIRE\*\*

Natura e oggetto dell'atto:

Nature and purpose of the document:  
Nature et objet de l'acte :

Natura e oggetto del procedimento, se del  
caso, ammontare della controversia:

Nature and purpose of the proceedings and, when appropriate,  
the amount in dispute.

Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige :

Data e luogo della comparizione\*\*:

Date and Place for entering appearance\*\*:  
Date et lieu de la comparution\*\* :

Autorità che ha pronunciato la decisione\*\*:

Court which has given judgment\*\*:  
Jurisdiction qui a rendu la décision\*\* :

Data della decisione\*\*:

Date of judgment\*\*:  
Date de la décision\*\* :

Indicazione dei termini che figurano  
nell'atto\*\*:

Time limits stated in the document\*\*:  
Indication des délais figurant dans l'acte\*\* :

\*\* Dove appropriato  
If appropriate / si y a lieu

☐ **ATTO EXTRAGIUDIZIARIO \*\***  
EXTRAJUDICIAL DOCUMENT\*\*  
ACTE EXTRAJUDICIAIRE\*\*

Natura e oggetto dell'atto:

Nature and purpose of the document:  
Nature et objet de l'acte :

Indicazione dei termini che figurano  
nell'atto\*\*:

Time limits stated in the document\*\*:  
Indication des délais figurant dans l'acte\*\* :

\*\* Dove appropriato  
If appropriate / si y a lieu



**UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI**

**TRIBUNALE DI IVREA**

Via Primo Levi, 11, P.co Dora Baltea, 10015, Ivrea (TO)

tel. 0125.4264274 - fax. 0125.

**Spett.le**

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale d'Ivrea, si prega di far pervenire alla S.V. l'allegato atto, in duplice copia, ai sensi del D.L.vo 03/02/2011 n.71 art.37, con preghiera di far consegnare un esemplare al destinatario.

NOME DEL DESTINATARIO:

INDIRIZZO:

TERMINE INDICATO NELL'ATTO:

NATURA DELL'ATTO:

NOME E QUALITA' DELLE PARTI:

Si prega di restituire in tempi rapidi a codesto Ufficio, l'originale dell'atto con il verbale consolare in formato cartaceo, (anche eventualmente con una notifica negativa o con la menzione che il destinatario sebbene convocato non si è presentato), al seguente indirizzo:

Ufficiali Giudiziari di Ivrea

Via Primo Levi 11

10015 Ivrea, Italy

Fax (0039) 0125 4264 27

[unep.tribunale.ivrea@giustizia.it](mailto:unep.tribunale.ivrea@giustizia.it)



**UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI**

**TRIBUNALE DI IVREA**

Via Primo Levi, 11, P.co Dora Baltea, 10015, Ivrea (TO)

tel. 0125.4264274 - fax. 0125.

Spett.le  
Tribunale di \_\_\_\_\_

Oggetto: accordo bilaterale del 02/06/1988 tra l'Italia e la Svizzera concernente la trasmissione di atti giudiziari e stragiudiziari, in materia civile e commerciale

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario si prega di far pervenire a codesta Autorità l'unito atto, in duplice copia, con preghiera di far consegnare un esemplare al destinatario:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Autorità che ha emesso l'atto:

\_\_\_\_\_  
Natura dell'atto:

\_\_\_\_\_  
Si prega la S. V. di voler restituire a questo ufficio la copia contraddistinta dal timbro "ORIGINALE DA RENDERE.", con l'attestazione di avvenuta notifica.  
Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono distinti saluti.



**UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI**

**TRIBUNALE DI IVREA**

Via Primo Levi, 11, P.co Dora Baltea, 10015, Ivrea (TO)

tel. 0125.4264274 - fax. 0125.

## Relazione di Spedizione

Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso  
il Tribunale di Ivrea ho spedito originale e copia del presente atto il .....  
con Racc. A.R. n.....al.....

.....  
.....

Affinché venga notificato a.....

.....

Ivrea. lì